



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Segreteria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 51 DEL 22/10/2024

OGGETTO: RECESSO DA ASSOCIAZIONE SUB-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente l'art. 7 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la legge 15 luglio 1994, n. 444 recante (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi*) e, in particolare, l'art. 3 che dispone circa la proroga degli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici;

PREMESSO che:

- a. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 576 del 3 dicembre 1973 è stato costituito il Consorzio depurazione fognature tra i Comuni di Saint-Christophe, Aosta e Quart diretto alla costruzione e alla gestione di un impianto intercomunale di depurazione delle acque provenienti dalla rete fognante dei Comuni consorziati;
- b. che con successivi provvedimenti sono entrati a far parte del Consorzio i Comuni di Jovencan, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gressan, Pollein, Saint-Pierre, Sarre, Villeneuve, Introd, Saint-Nicolas, Gignod, Saint-Marcel e Nus (limitatamente alle frazioni La Plantaz e Jacquemin);
- c. che l'articolo 120, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" ha previsto che i Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa potessero trasformarsi in Associazioni dei Comuni, entro il 31 dicembre 2006, mantenendo il personale in servizio qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
- d. che il Consiglio direttivo, con provvedimento n. 7 del 29 febbraio 2000, ha dato indicazioni sulla trasformazione del Consorzio in Associazione dei Comuni come previsto dall'articolo 120, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 evidenziando i motivi per i quali non è praticabile la revisione del Consorzio ai sensi dell'articolo 120, comma 1, della stessa legge regionale;
- e. che con le deliberazioni sottorichiamate i Consigli comunali hanno approvato la bozza di convenzione e

la bozza di statuto dell'Associazione dei Comuni "L'ÈVE":

Aosta	del. n.	138	del 25/10/2006
Aymavilles	del. n.	53	del 22/12/2006
Brissogne	del. n.	42	del 23/11/2006
Charvensod	del. n.	58	del 29/12/2006
Gignod	del. n.	43	del 22/12/2006
Gressan	del. n.	68	del 20/12/2006
Introd	del. n.	2	del 16/02/2006
Jovencan	del. n.	21	del 22/12/2006
Nus	del. n.	78	del 07/12/2006
Pollein	del. n.	42	del 24/11/2006
Quart	del. n.	51	del 13/12/2006
Saint-Christophe	del. n.	91	del 23/11/2006
Saint-Marcel	del. n.	34	del 24/11/2006
Saint-Nicolas	del. n.	29	del 21/12/2006
Saint-Pierre	del. n.	48	del 27/12/2006
Sarre	del. n.	100	del 30/12/2006
Villeneuve	del. n.	38	del 07/12/2006;

- f. che con successivi provvedimenti il Comune di Fénis è entrato a far parte dell'Associazione mentre il Comune di Nus ha aderito per l'intero territorio comunale;
- g. che su proposta del Comune di Aosta è stato modificato l'art. 7 "rapporti finanziari" della Convenzione;
- h. che le modifiche alla convenzione originale di cui alle sopracitate lettere f. e g. sono state approvate con le seguenti deliberazioni:

Aosta	del. n.	68	del 28/10/2008
Aymavilles	del. n.	42	del 23/12/2008
Brissogne	del. n.	04	del 28/01/2009
Charvensod	del. n.	04	del 23/01/2009
Fénis	del. n.	12	del 13/05/2009
Gignod	del. n.	05	del 19/02/2009
Gressan	del. n.	05	del 15/01/2009
Introd	del. n.	07	del 28/01/2009
Jovencan	del. n.	06	del 23/01/2009
Nus	del. n.	03	del 29/01/2009
Pollein	del. n.	10	del 29/01/2009
Quart	del. n.	03	del 09/02/2009
Saint-Christophe	del. n.	02	del 26/02/2009
Saint-Marcel	del. n.	06	del 09/02/2009
Saint-Nicolas	del. n.	04	del 05/02/2009
Saint-Pierre	del. n.	07	del 23/02/2009
Sarre	del. n.	207	del 24/02/2009
Villeneuve	del. n.	04	del 29/01/2009;

- i. che le modifiche allo statuto originale di cui alle sopracitate lettere f. e g. sono state approvate con le seguenti deliberazioni:

Aosta	del. n.	67	del 28/10/2008
Aymavilles	del. n.	43	del 23/12/2008
Brissogne	del. n.	05	del 28/01/2009
Charvensod	del. n.	03	del 23/01/2009
Fénis	del. n.	11	del 13/05/2009
Gignod	del. n.	05	del 19/02/2009
Gressan	del. n.	05	del 15/01/2009
Introd	del. n.	07	del 28/01/2009
Jovencan	del. n.	05	del 23/01/2009
Nus	del. n.	04	del 29/01/2009
Pollein	del. n.	10	del 29/01/2009
Quart	del. n.	03	del 09/02/2009
Saint-Christophe	del. n.	03	del 26/02/2009
Saint-Marcel	del. n.	07	del 09/02/2009
Saint-Nicolas	del. n.	03	del 05/02/2009

Saint-Pierre del. n. 07 del 23/02/2009
Sarre del. n. 206 del 24/02/2009
Villeneuve del. n. 04 del 29/01/2009;

- l. che la riorganizzazione del servizio idrico integrato ha previsto una gestione associata attraverso aggregazioni territoriali provvisoriamente definite nell'allegato E alla D.G.R. n. 1788/XII del 8 febbraio 2006;
- m. che la suddivisione preliminare riportata nel "Piano di Tutela delle Acque" della Valle d'Aosta ha individuato il sub-ATO "Monte Emilius – Piana d'Aosta" nell'Associazione dei Comuni "L'ÈVE";
- n. che in data successiva il Comune di Gignod ha individuato la Comunità Montana del Grand Combin quale Sub-ATO di appartenenza;
- o. che il 3 giugno 2009, il Consiglio dei Sindaci della C.M.G.P. ha deliberato, quale linea di indirizzo per l'organizzazione del S.I.I., che i Comuni di Introd, Saint Pierre e Villeneuve aderiscono al Sub-ATO denominato Grand Paradis;
- p. che con i provvedimenti sottorichiamati i Comuni di Gignod, Introd, Saint Pierre e Villeneuve hanno deliberato il recesso dall'Associazione dei Comuni "L'ÈVE":
- Gignod del. n. 31 del 21/10/2010
Introd del. n. 46 del 30/09/2010
Saint-Pierre del. n. 27 del 22/09/2010
Villeneuve del. n. 30 del 19/08/2010;
- q. che con le deliberazioni sottorichiamate i Consigli comunali di Aosta, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovencan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Nicolas e Sarre hanno approvato l'adesione al sub-ATO "Monte Emilius – Piana di Aosta", il Piano preliminare di prima fase redatto dal "Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano" (B.I.M.) che rappresenta un documento di riorganizzazione condiviso da tutti i soggetti interessati, la bozza di Convenzione e la bozza di Statuto necessaria all'Istituzione del sottoambito stesso:
- Aosta del. n. 84 del 23/11/2010
Aymavilles del. n. 44 del 07/12/2010
Brissogne del. n. 46 del 21/12/2010
Charvensod del. n. 43 del 29/12/2010
Fénis del. n. 56 del 27/12/2010
Gressan del. n. 57 del 11/11/2010
Jovencan del. n. 45 del 17/12/2010
Nus del. n. 79 del 22/11/2010
Pollein del. n. 41 del 29/12/2010
Quart del. n. 62 del 29/11/2010
Saint-Christophe del. n. 74 del 29/12/2010
Saint-Marcel del. n. 57 del 20/12/2010
Saint-Nicolas del. n. 44 del 28/12/2010
Sarre del. n. 52 del 28/12/2010;
- r. che in data 29 marzo 2011 è stata sottoscritta la Convenzione relativa alla costituzione del sotto ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato denominato "Monte Emilius – Piana d'Aosta";

CONSIDERATO che:

- a seguito del mutato quadro normativo intervenuto con decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) il B.I.M., divenuto Ente di Governo dell'Ambito (E.G.A) territoriale omogeneo (A.T.O.) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha deciso di costituire, ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.lgs. n. 201/2022, una società *in house* avente come oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato (SEV S.r.l.), che ha acquisito in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello stesso d.lgs. n. 201/2022, le dotazioni impiantistiche del SII di proprietà degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro forme associative, Unités e sub-ATO ed è subentrato nei contratti esistenti per la gestione degli impianti di depurazione e del servizio di analisi di potabilità delle acque;
- il d.lgs. n. 201/2022 all'articolo 21 – rubricato "Gestione delle reti, degli impianti e delle altre

dotazioni” – al comma 2 dispone che “fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l’intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti non ne possono cedere la proprietà”;

- l’Associazione di Comuni denominato sub-ATO “Monte Emilius – Piana di Aosta”, essendo venuta meno la propria finalità di gestione del Servizio Idrico Integrato del proprio sottoambito territoriale ha adeguato il proprio Statuto alla mutata situazione normativa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 del 19 settembre 2024 avente ad oggetto “Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta – Modifica Statuto ed approvazione nuovo testo Convenzione” cui sono stati approvati il testo del nuovo Statuto e la nuova Convenzione;

RITENUTO che la partecipazione all’Associazione da parte del Comune non abbia più alcuna ragion d’essere stante il mutato quadro normativo ed il passaggio a SEV S.r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, in quanto gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dell’Associazione sono inalienabili e devono essere destinati al Servizio Idrico, risultando di fatto non possibile un loro diverso utilizzo produttivo di reddito, mentre i costi di funzionamento dell’Associazione stessa, non azzerabili, determinano a loro volta un costo per il Comune, quantificati nell’esercizio 2024 in Euro 7.791,68 come comunicato dall’Associazione con nota prot. n. 524 del 23 luglio 2024 ed assunta agli atti in stessa data al prot. n. 9771, senza apportare alcun beneficio o vantaggio nell’erogazione del Servizio;

UDITO il Sindaco illustrare le motivazioni della presente deliberazione;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49-bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”, nonché ai sensi dell’art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell’art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti	n.
Consiglieri votanti	n.
VOTI favorevoli	n.
VOTI contrari:	n
ASTENUTI	n

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

DI DARE ATTO che, per le premesse sopra riportate, la partecipazione all’Associazione dei Comuni denominata Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta da parte del Comune non abbia più alcuna ragion d’essere stante il mutato quadro normativo ed il passaggio a SEV S.r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre alla considerazione che il permanere dell’Associazione comporta una antieconomicità dovuta al mantenimento di spese di gestione di un Ente ormai privo di effettive funzioni;

DI RECEDERE, quindi, per le motivazioni sopra riportate, dall’Associazione dei Comuni denominata Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta con decorrenza 30 novembre 2024;

DI PRENDERE ATTO che i beni facenti parte del patrimonio del SUBATO sono inalienabili e che pertanto non potranno che mantenere invariata le loro destinazione e la loro funzione connessa al Servizio Idrico Integrato;

DI DARE ATTO che i beni patrimoniali, ivi comprese le dotazioni impiantistiche, dell'Associazione dei Comuni denominata Sub-ATO Monte Emilius – Piana d'Aosta sono già stati presi in carico *ope legis* dalla SEV S.r.l. (nella sua qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato) ai sensi della determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 02.08.2023;

DI DARE ATTO che si applica la disposizione di cui alla legge n. 444/1994 in materia di *prorogatio* dei rappresentanti del Comune che compongono gli Organi sociali dell'Associazione;

DI CONFERIRE mandato all'ufficio di segreteria di comunicare il recesso all'Associazione mediante invio di copia della presente deliberazione.